

ALLEGATO "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"BAM - Associazione delle Medie Bassetti APS"

Art.1 - Denominazione e Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), l'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione:
"BAM - Associazione delle Medie Bassetti APS",
in seguito chiamata per brevità "Associazione" con durata illimitata.
2. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Sede

1. La sede legale dell'Associazione è ubicata nel Comune di Sesto Calende.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art.3 - Scopo e finalità

1. L'associazione è un ente del Terzo Settore, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. In particolare, l'Associazione intende promuovere, sostenere e valorizzare la Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Sesto Calende "L. Bassetti", quale centro di educazione e formazione per la comunità locale.

Le finalità specifiche sono:

- a) promuovere l'educazione e l'istruzione quali strumenti di crescita personale e collettiva, favorendo un ambiente scolastico inclusivo e stimolante;
- b) supportare e sostenere le iniziative e i progetti scolastici in collaborazione con Docenti e Dirigenza Scolastica sia dal punto di vista culturale, economico che strategico-organizzativo, resta esclusa qualsiasi interferenza con l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale dell'istituzione scolastica;
- c) promuovere la collaborazione attiva dei genitori nella scuola anche attraverso attività di volontariato;
- d) organizzare attività culturali, artistiche e ricreative che arricchiscano l'offerta formativa della scuola e favoriscano la socializzazione tra studenti e famiglie anche in collaborazione con gli organismi scolastici, enti locali e associazioni con finalità affini;
- e) realizzare percorsi di formazione extra-scolastica per prevenire la dispersione, contrastare il bullismo e la povertà educativa, supportando gli studenti nel loro percorso di successo scolastico anche in collaborazione con gli organismi scolastici, enti locali e associazioni con finalità affini;
- f) promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità, formando una cittadinanza attiva e responsabile;
- g) sostenere le attività dell'associazione e della scuola anche attraverso l'organizzazione di eventi, campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi.

Art.4 - Attività di Interesse generale

1. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
2. Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 - Attività Diverse

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 6 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici e privati a sostegno dei fini associativi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 CTS;
 - f) proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - g) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
 - h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS;
 - i) da qualsiasi altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 Divieto distribuzione degli Utili

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (ai sensi dell'art. 8

CTS). Essi dovranno essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'associazione tutti coloro che sono persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

Art. 9 - Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
 - b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) recedere in qualsiasi momento comunicandolo in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - b) versare la quota associativa annuale, secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
 - c) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo associativo.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui il mancato pagamento della quota sociale o la violazione delle norme statutarie e dei doveri dell'associato. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, anche tramite e-mail dell'Associazione, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una

- apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla sua comunicazione al Consiglio Direttivo.
4. L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 ottobre di ogni anno. La decadenza è preceduta da un sollecito di pagamento inviato dal Consiglio Direttivo; decorso inutilmente il termine di 15 giorni dal sollecito, la decadenza è presa d'atto dal Consiglio Direttivo e annotata nel libro degli associati.
 5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 12 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere una sola delega.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. È inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, da inviare ad ogni associato a mezzo posta elettronica comunicata in sede di iscrizione, la convocazione sarà pubblicata anche sul sito web dell'Associazione e/o sui canali social ufficiali dell'Associazione, ove esistenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
7. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti di persona o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, di persona o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 10. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 11. L'associato che abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Restano di competenza dell'Assemblea le delibere relative allo scioglimento, alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione.
4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione dei nuovi associati, con facoltà di rifiutare l'iscrizione con decisione motivata, e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione dei beni dell'associazione o ad essa affidati;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di due esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio sociale, con possibilità di essere rieletti.
6. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di iscrizione all'Associazione contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. I componenti possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
10. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, senza attribuzioni di poteri di rappresentanza legale.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei componenti.
In caso di mancato accordo all'interno del Consiglio Direttivo, la decisione sulla revoca del Presidente per gravi motivi è rimessa all'Assemblea, che delibera secondo i quorum previsti per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.
4. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
5. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni eventuale sua assenza e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
2. Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
3. Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo.

il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 16 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, l'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio sociale chiuderà il 30 giugno 2026.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere il:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
6. I volontari sono assicurati nelle modalità previste dall'art. 18 del CTS.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Janadignowalter

Antonio Ruffa
Claudio Milani

Sabina

Francesco

Antonio Ruffa

Vale

Almeida

ALLEGATO
Registrato e Collaudato
il 05/02/2026
di N. 59 Serie N

ANTONIO RUFFA
IL FUNZIONARIO
MARCO GIOVANNI MARIA CAPR